

Legge Regionale n.13 del 17/07/2002
(pubblicata nel BUR n. 33 del 31/07/2002)

**ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA FIGURA PROFESSIONALE
DELL'OPERATORE SOCIO-SANITARIO.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Istituzione della figura professionale)

1. È istituita la figura professionale dell'operatore socio-sanitario.
2. L'operatore socio-sanitario, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
 - a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
 - b) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 2.

(Formazione)

1. La Regione, in applicazione dell'articolo 95, comma 1, lettere a) e g) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, provvede alla programmazione dei corsi e alle attività didattico-formative relative all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.
2. La Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli operatori della sanità, in attuazione del Piano sanitario regionale, l'attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale.
3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.

Art. 3.

(Contesti operativi e relazionali)

1. L'operatore socio-sanitario svolge la sua attività:
 - a) in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo residenziale e semiresidenziale, in ambito ospedaliero e al domicilio dell'utente;
 - b) in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all'assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.
2. In particolare gli operatori socio-sanitari esplicano:
 - a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;
 - b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;
 - c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

Art. 4.

(Requisiti di accesso)

1. Per l'accesso ai corsi di formazione di operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 5.

(Organizzazione didattica)

1. La didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante.

2. I corsi di formazione per operatore sociosanitario hanno durata non inferiore a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a mille.

3. In aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva moduli di formazione integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici contesti operativi.

4. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, programma corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.

Art. 6.

(Materie di insegnamento e tirocinio)

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all'articolo 5, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) socio-culturale, istituzionale e legislativa;

b) psicologica e sociale;

c) igienico-sanitaria;

d) tecnico-operativa.

2. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura dell'operatore socio-sanitario.

Art. 7.

(Esame finale e rilascio dell'attestato).

1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un'apposita commissione d'esame costituita dalla Giunta regionale.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato nel provvedimento regionale di attivazione del corso.

3. Il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti.

4. All'allievo che supera la prova è rilasciato dalla Regione attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art. 8.

(Titoli pregressi)

1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

Art. 9.

(Norme regolamentari attuative)

1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari riferite alle attività, alle competenze e alle materie di insegnamento dei corsi.

Art. 10.

(Norme transitorie)

1. La frequenza, con esito positivo, di corsi autorizzati dalla Regione Umbria per la formazione di operatori che svolgono la loro attività nel campo sociale, assistenziale e sanitario, ed espletati prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al provvedimento del 22 febbraio 2001 siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra Ministero della sanità, Ministero della solidarietà sociale, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è valutata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza – OTA è ad esaurimento. Dalla stessa data i posti di OTA, vacanti o resisi vacanti nella dotazione organica di ciascuna azienda sanitaria, non possono essere coperti e vanno riconvertiti nel profilo professionale di operatore socio-sanitario.

3. Le norme di cui al comma 1, dell'articolo 9 sono emanate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Data a Perugia, addì 17 luglio 2002

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Rosi, deliberazione n. 84 del 6 febbraio 2002, atto consiliare n. 1102 (VII a legislatura).

— Assegnato per il parere alla III a commissione consiliare permanente «Servizi e politiche sociali-igiene e sanità-istruzione-cultura-sport» il 18 febbraio 2002.

— Testo licenziato dalla III a commissione consiliare permanente il 4 luglio 2002, con parere e relazione illustrata oralmente dal consigliere Antonini (atto n. 1102/Bis).

— Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'8 luglio 2002, deliberazione n. 219.

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione promulgazione leggi ed emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 2, commi 1 e 3:

— Il testo dell'art. 95, comma 1, lettere a) e g) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, recante: «Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112» (pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 10 marzo 1999), è il seguente:

«95. Funzioni e compiti riservati alla Regione

— 1. Sono riservate alla Regione le funzioni e i compiti amministrativi relativi:

a) alla programmazione pluriennale ed annuale della formazione professionale, compresa quella del personale del servizio sanitario nazionale, dell'orientamento professionale e della promozione educativa ed educazione permanente;

omissis

g) alla formazione professionale del personale del servizio sanitario, che richiede una gestione unitaria a livello regionale».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, recante: «Legge quadro in materia di formazione professionale» (pubblicata nella G.U. n. 362 del 30 dicembre 1978):

«5. Organizzazione delle attività.

— Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera b) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

- 1) avere come fine la formazione professionale;
- 2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;
- 3) non perseguire scopi di lucro;
- 4) garantire il controllo sociale delle attività;
- 5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- 6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;
- 7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421» (pubblicato nella G.U. n. 305 S.O. del 30 dicembre 1992,) è stato modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (in G.U. n. 293, S.O. del 15 dicembre 1993,), dal decreto legge 30 maggio 1994 n. 325 (in G.U. n. 126 del 1. giugno 1994) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 19 luglio 1994, n. 467 (in G.U. n. 175 del 28 luglio 1994), dal decreto legge 27 agosto 1994, n. 512 (in G.U. n. 201 del 29 agosto 1994) convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 17 ottobre 1994, n. 590 (in G.U. n. 251 del 26 ottobre 1994), dalla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (in G.U. n. 302, S.O. del 29 dicembre 1995), dal decreto legge 18 novembre 1996, n. 583 (in G.U. n. 271 del 19 novembre 1996) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 gennaio 1997, n. 4 (in G.U. n. 14 del 18 gennaio 1997), dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (in G.U. n. 298, S.O. del 23 dicembre 1997), dalla legge 30 novembre 1998, n. 419 (in G.U. n. 286 del 7 dicembre 1998), dal decreto legislativo 7 giugno 2000, n. 168 (in G.U. n. 144 del 22 giugno 2000), dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (in G.U. n. 165, S.O. del 16 luglio 1999), dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254 (in G.U. n. 213, S.O. del 12 settembre 2000), dal D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 213 (in G.U. n. 131 dell'8 giugno 2001) dalla legge 6 marzo 2001, n. 52 (in G.U. n. 62 del 15 marzo 2001), dal decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 (in G.U n. 218 del 19 settembre 2001) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 16 novembre 2001, n. 405 (in G.U. n. 268 del 17 novembre 2001).

— La legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69, recante «Norme sul sistema formativo regionale» (pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 26 ottobre 1981) è stata modificata ed integrata dalle leggi regionali 11 agosto 1983, n. 30 (in B.U.R. n. 54 del 18 agosto 1983), 12 marzo 1984, n. 16 (in B.U.R. n. 21 del 14 marzo 1984), 26 aprile 1985, n. 33 (in B.U.R. n. 46 del 2 maggio 1985), 28 maggio 1991, n. 14 (in B.U.R. n. 28 del 5 giugno 1991), 18 dicembre 1998, n. 47 (in B.U.R. n. 77 del 23 dicembre 1998), 2 marzo 1999, n. 3 (in B.U.R. n. 15 del 10 marzo 1999).

Nota all'art. 5, comma 4:

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, recante: «Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario» (pubblicato nella G.U. n. 263 del 12 novembre 2001), convertito, con modificazioni, in legge 8 gennaio 2002, n. 1 (in G.U. n. 8 del 10 gennaio 2002):

«1. Prestazioni aggiuntive programmabili da parte degli infermieri dipendenti ed emergenza infermieristica.

omissis

8. Fino a quando non si procederà ai sensi del comma 7, per l'operatore socio-sanitario restano confermate le disposizioni di cui all'accordo intervenuto il 22 febbraio 2001 in sede di Conferenza Stato-regioni tra il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con la stessa procedura è disciplinata, per l'operatore socio-sanitario la formazione complementare in assistenza sanitaria che consente a detto operatore di collaborare con l'infermiere o con l'ostetrica e di svolgere alcune attività assistenziali in base all'organizzazione dell'unità funzionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsabile dell'assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervisione. *Omissis.»*